

Cosa cambia per schede di sicurezza e
scenari di esposizione con la definitiva
applicazione del regolamento CLP


Veronica Cirillo

25 marzo 2015

Comunicazione lungo la catena d'approvvigionamento

Fondamentale in tutte le procedure previste dal regolamento REACH.
Le informazioni relative agli usi, ai pericoli e alle misure di gestione del rischio devono essere comunicate a monte e a valle della catena di approvvigionamento.

Il regolamento n. 1907/2006 (REACH) dispone al **Titolo IV** le modalità di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento al fine di comunicare i pericoli delle sostanze/miscele e raccomandare le misure di gestione dei rischi.



La scheda dati di sicurezza

Il principale strumento di comunicazione dei pericoli e delle misure di gestione dei rischi che le sostanze/miscela classificate pericolose presentano è la Scheda dati di sicurezza (SDS).




La scheda dati di sicurezza

La fornitura di una SDS

- Obbligatoria (art. 31.1a, 1b e 1c)
- Obbligatoria su richiesta (art. 31.3)
- Obbligo di comunicare informazioni quando non è presente una SDS (art. 32)
- Non è richiesta SDS



La scheda dati di sicurezza



La scheda dati di sicurezza

Nessuna delle informazione richieste nella SDS può essere considerata RISERVATA

ad eccezione

del nome chimico (per alcune categorie di pericolo e dietro autorizzazione)

Possibilità di identificare i nomi dei componenti con una identificazione alternativa quando esistono motivi di riservatezza (art. 24 regolamento CLP).



Comunicazione lungo la catena d'approvvigionamento

Regolamento REACH

TITOLO IV - Art. 31: prescrizioni relative alle SDS

Allegato II: guida alla compilazione delle SDS

Regolamento n. 453/2010: modifica allegato II del regolamento REACH. Tiene conto delle tempistiche scaglionate per l'applicazione dei criteri CLP alle sostanze e alle miscele.

ALLEGATO I: sostituisce l'All. II del REACH dal 1° dicembre 2010

ALLEGATO II: sostituisce l'All. II del REACH dal 1° giugno 2015

SDS: Calendario per l'aggiornamento


MISCELE

Immessa almeno una volta prima del 01/12/2010



SDS: nessun cambiamento sino al 30/11/2012

immessa tra 01/12/2010 e 01/06/2015*



classificata ed etichettata DPD

**SDS: format All. I
Reg. 453/2010**

Sez. 2.1: Class DPD
Sez. 2.2: Etich. DPD
Sez. 3.2: Class. delle sostanze nella miscela secondo DSD e CLP (se nota)

Se volontariamente classificata CLP, allora va etichettata CLP



**SDS: format All. I o II
Reg. 453/2010
+ informazioni**

DSD/DPD
Sez. 2.1: Class. DPD + CLP
Sez. 2.2: Etich. CLP
Sez. 3.2: Class. delle sostanze nella miscela secondo DSD e CLP

Immessa dopo 01/06/2015



classificata ed etichettata CLP

**SDS: format All. II
Reg. 453/2010**

Sez. 2.1: Class. CLP
Sez. 2.2: Etich. CLP
Sez. 3.2: Class. delle sostanze nella miscela secondo CLP

* Periodo transitorio fino al 01/06/2017, se immessa su mercato prima del 01/06/2015: etich. e SDS non devono essere modificate

La scheda dati di sicurezza dal 1° giugno 2015

In pratica:

1. Scompare la doppia classificazione dal punto 2.1
2. Solo etichettatura CLP
3. Unica classificazione per i componenti alla sezione 3



La scheda dati di sicurezza dal 2008

- Struttura a 16 sezioni
- Email del responsabile della SDS
- Identificazione dei pericoli: punto 2
- Composizione: punto 3
- Lingua ufficiale dello Stato membro su cui la sostanza/miscela è immessa sul mercato;
- La data di revisione deve figurare sulla prima pagina
- Le informazioni redatte in modo chiaro e conciso da una persona competente



La scheda dati di sicurezza dal 2010*

Se per la sostanza è stato effettuato un CSR,
gli scenari di esposizione pertinenti devono figurare in allegato alla SDS (extended
SDS – eSDS)

** Il 1° dicembre 2010 era la data della prima scadenza di registrazione per le
sostanze pre-registrate*



Quando aspettarsi uno scenario di esposizione



Sostanza

- registrata
- fascia di tonnellaggio ≥ 10 tonn/anno
- pericolosa, PBT, vPvB (art. 14 del Regolamento REACH modificato dall'art. 58 del Regolamento CLP)

Miscela

- contenente almeno un componente con scenario di esposizione

... ma cos'è uno scenario di esposizione?

E' l'insieme delle condizioni operative (OC) e delle misure di gestione dei rischi (RMM), che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente.

Possono coprire uno o più più processi o usi specifici.



Ne avevamo bisogno?

Conoscenza della sostanza
Controllo del livello di esposizione



Pericoli

Esposizione

Conoscenza degli usi
Numero dei potenziali esposti

Scenari di esposizione - CSR

Il registrante di una sostanza quando va a valutare la sicurezza chimica si assicura che i rischi legati alla sostanza siano adeguatamente controllati durante la fabbricazione e i loro usi propri, e che gli operatori situati a valle nella catena d'approvvigionamento siano in grado di controllare adeguatamente i rischi.

Quanto raccolto e valutato è, poi, riportato nel CSR (report sulla sicurezza chimica).

Gli scenari di esposizione nel CSR sono sezioni del capitolo 9 riferite a ciascun uso valutato.


IN PRATICA: illustrazione delle modalità di utilizzo della sostanza

Scenari di esposizione - SDS

Lo ES allegato alla SDS rappresenta la base per una stima quantitativa dell'esposizione e lo strumento attraverso cui si realizza una parte importante della comunicazione nella catena di approvvigionamento tra fabbricante/importatore e utilizzatori a valle.

IN PRATICA: aiuta a gestire in modo sicuro la sostanza

Informazioni espone in maniera concisa ed adeguata (breve titolo, attività coperte, condizioni operative e misure di gestione dei rischi, stima dell'esposizione, informazioni per lo scaling).



Scenari di esposizione - SDS

L'utilizzatore a valle che riceve l'e-SDS deve controllare se i suoi usi sono contemplati e se le condizioni corrispondono.

1- incongruenza tra il proprio uso e quello indicato?

2- condizioni d'uso (concentrazione della sostanza, stato fisico, info sull'ambiente circostante) corrispondono?

SI: 12 mesi per documentare la propria conformità, attuare le misure comunicate e aggiornare le SDS

NO: misure a seconda dei casi



Scenari di esposizione - SDS

Condizioni non corrispondenti a quelle dello scenario:

- 12 mesi dalla ricezione della e-SDS per effettuare una valutazione sulla sicurezza chimica e redigere un CSR
- 6 mesi per notificare all'ECHA un nuovo /particolare uso
- Chiedere al fornitore di identificare e inserire gli usi nel CSR
- Adattarsi alle condizioni d'uso comunicate nello scenario di esposizione (scaling)



Grazie per l'attenzione!

Siam^{it}

Chemicals
onsulting
VERONICA CIRILLO

www.siam-it.net – italia@siam-it.net

Dott.ssa Veronica Cirillo - Tel. 333 61 79 839

